

Pubblicato il 12/09/2023

N. 00103/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00170/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 170 del 2023, proposto da

Gianluca D'Arcangelo, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo De Gregoriis, Marco Cerioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pianella (Pe), non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di revoca dell'autorizzazione NCC n. 18 del 23.09.2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria di questa fase, il gravame appare sostenuto dal necessario *fumus boni iuris*;

Ritenuto, in particolare, che il gravato provvedimento di revoca dell'autorizzazione NCC n. 18 del 23.09.2020 in titolarità del ricorrente presenta vari profili di illegittimità, sia perché si fonda su presupposti fattuali e giuridici del tutto nuovi e diversi rispetto quelli indicati nella comunicazione di avvio procedimentale prot. n. 17986 del 30.11.2020, sia in quanto adottato in violazione del termine di conclusione del procedimento e del principio di proporzionalità delle sanzioni;

Ritenuto che il ricorso presenta evidenti profili di fondatezza anche con riferimento al *periculum in mora* atteso che la revoca della licenza arreca un pregiudizio di carattere esiziale per il ricorrente rappresentando il servizio di noleggio con conducente l'unica fonte di reddito per sé e per il suo nucleo familiare;

Ritenuto da ultimo di poter compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

accoglie la domanda di tutela cautelare, e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia dell'atto impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 gennaio 2024;
- c) compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2023

con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Massimiliano Balloriani, Consigliere

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE
Paolo Passoni

IL SEGRETARIO